

Allegato A) al rep.n.25546 racc.n.16938

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita su iniziativa dei signori:

la fondazione denominata

"FONDAZIONE MANI TESE ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata **"FONDAZIONE MANI TESE ETS"** d’ora innanzi, la “Fondazione”.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Latina (LT) alla Via Carducci n.7.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3) Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio al dettato costituzionale, si ispira a:

- perseguire il bene comune;

	- ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;	
	- a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa	
	3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:	
	- di azione volontaria;	
	- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;	
	- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;	
	- di mutualità;	
	- di produzione o scambio di beni o servizi.	
	Art. 4) Oggetto	
	4.1. Tutte le attività della fondazione saranno, in via principale, orientate verso il mondo giovanile, in particolare opererà per essere di supporto a giovani con diverse fragilità sia attraverso iniziative che potranno essere individuate e promosse sia mediante il sostegno a progetti gestiti da realtà associative già presenti ed operanti sul territorio.	
	La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale.	
	1) interventi di sostegno a progetti, già in corso oppure da avviare, promossi da gruppi ed associazioni territoriali e rivolti a giovani con fragilità; la fondazione si impegnerà a promuovere la collaborazione tra le realtà associative, anche attraverso la realizzazione di progetti comuni e condivisi, che coinvolgano figure professionali specializzate;	

	2) la promozione e lo sviluppo di attività lavorative che potranno riguardare	
	soltanto oppure contemporaneamente la coltivazione, la produzione, la lavo-	
	razione ed il confezionamento di prodotti enogastronomici ed artigianali con	
	il coinvolgimento di giovani con fragilità e favorendo la collaborazione e	
	l'integrazione sociale.	
	3) la ricerca e l'acquisizione, anche attraverso forme di locazione o di como-	
	dato, di una struttura idonea a svolgere la funzione di sede, luogo di acco-	
	glienza e di lavoro per lo sviluppo e la realizzazione delle iniziative promos-	
	se.	
	4) la promozione ed il supporto di iniziative volte a favorire esperienze di vi-	
	ta comune e sociale tra giovani con fragilità finalizzate a favorire la maggio-	
	re integrazione ed autonomia possibile, con il supporto ed il coordinamento	
	di figure specializzate.	
	4.2.a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, ser-	
	vizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22	
	giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	4.2.b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	4.2.c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consi-	
	glio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129	
	del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	4.2.d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali	
	di interesse sociale con finalità educativa;	
	4.2.e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento del-	

	le condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	4.2.f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	4.2.g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	4.2.h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	4.2.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	4.2.j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	4.2.k) promuovere e gestire mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali, istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche dati; attività ricettive, culturali e di servizi, attraverso la gestione completa parchi tematici, musei, sviluppo di giornate a tema, passeggiate culturali, sociali, gite scolastiche e formative, con gestione, sia in forma diretta che indiretta di locali per ristorazione e/o bar;	
	4.2.l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-	

	sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	4.2.m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	4.2.n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	4.2.o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	4.2.p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	4.2.q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanita-	

	ri, culturali, formativi o lavorativi;	
	4.2.r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	4.2.s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015,	
	n. 141, e successive modificazioni;	
	4.2.t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	4.2.u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-	
	dotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o e-	
	rogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	4.2.v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	non violenza e della difesa non armata;	
	4.2.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della leg-	
	ge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,	
	comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	4.2.x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4	
	maggio 1983, n. 184;	
	4.2.y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e suc-	
	cessive modificazioni;	
	4.2.z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	4.3. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le "attività	
	diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali atti-	

	vità diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 CTS.	
	Per il perseguimento di tale scopo svolgerà quant’altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:	
	stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, nell'ambito della fornitura di servizi e attività culturali, analisi di laboratorio, materiali ed attrezzature scientifiche e di supporto logistico, di consulenze scientifiche, storiche, artistiche e conservative, per il raggiungimento dello scopo sociale la fondazione potrà accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; vendere ed affittare attrezzature scientifiche e di supporto logistico;	
	commercializzare oggetti, prodotti editoriali e multimediali in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta dalla associazione stessa, ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie, bancarie attive e passive non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre associazioni costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine e o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al d.lgs n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione Mobiliare)	
	Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti	
	5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di	

	lavoratori dipendenti e di volontari.	
	Art. 6) Durata	
	6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.	
	Titolo II – Patrimonio ed entrate	
	Art. 7) Patrimonio iniziale	
	7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (trentamila/00).	
	Art. 8) Entrate	
	8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:	
	a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;	
	b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;	
	c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;	
	d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività della Fondazione;	
	e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;	
	g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	Art. 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti	
	9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare	

	re le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi	
	di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di rac-	
	colta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o at-	
	traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impie-	
	gando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2,	
	CTS.	
	9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto fi-	
	nanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizio-	
	ni:	
	a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il con-	
	tratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a tito-	
	lo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato	
	l'erogazione;	
	b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere	
	superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminui-	
	to di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura supe-	
	riore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di	
	un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura	
	pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di	
	un punto percentuale.	
	Art. 10) Irripetibilità di apporti e versamenti	
	10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effet-	
	tuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particola-	

	re, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o	
	di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a fa-	
	vore della Fondazione.	
	10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effet-	
	tuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazio-	
	ne, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’at-	
	tività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione	
	attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attri-	
	buisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio	
	né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile co-	
	me di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l’apporto	
	o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione	
	a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi	
	né a causa di morte	
	Art. 11) Incremento del patrimonio	
	11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa: a) per effetto di apporti	
	destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; b) per effetto di elar-	
	gizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a in-	
	cremento del patrimonio della Fondazione; c) per effetto di acquisti compiuti	
	dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patri-	
	monio della Fondazione; d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano	
	provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione; e)	
	per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fon-	
	dazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazio-	
	ne che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente della Fon-	

dazione.

Art. 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 13) Divieto di distribuzione

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

	14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’i-	
	stituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso	
	si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui	
	agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.	
	Titolo III – Sistema di governance	
	Art. 15) Organi	
	15.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):	
	a) il Consiglio Direttivo;	
	b) il Presidente Onorario;	
	c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il	
	Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”);	
	d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);	
	e) il Tesoriere;	
	f) l’Organo di Controllo;	
	g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia	
	facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);	
	h) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente delibe-	
	rata dal Consiglio Direttivo).	
	E' in facoltà del consiglio direttivo istituire, se lo riterrà opportuno ulteriori	
	organi quali ad esempio l'Organo di Indirizzo, il Comitato Scientifico, il Co-	
	mitato Etico, il Comitato di Beneficienza, eccetera. In sede di istituzione ne	
	verranno definiti i compiti, la composizione, la nomina, l’organizzazione	
	della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi della Fondazio-	
	ne.	
	Sezione I – Consiglio Direttivo	

Art. 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;d)

nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;

e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;

i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Ap-

plicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Art. 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

17.2. I Consiglieri sono nominati da parte dei Fondatori.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

17.4 Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di indipendenza.

Art. 18) Gratuità dell'incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere a Presidente, a Presidente Onorario, a vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro dell'eventuale Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19) Durata della carica

19.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza

	con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.	
	19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione, ad eccezione del Presidente Onorario.	
	19.3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo farà luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.	
	19.4. I Consiglieri sono rieleggibili	
	Art. 20) Convocazione del Consiglio Direttivo	
	20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo.	
	20.2. La convocazione è effettuata con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare con raccomandata a mano, fax o elettronica .	
	20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.	
	20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.	
	Art. 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo	

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 1.000,00 (mille/00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base

ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Art. 23) Comitato Esecutivo

23.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da almeno due Consiglieri.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorren-

ti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

23.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Art. 24) Presidente e Vice Presidente

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della fondazione e di curare il legittimo ed efficiente andamento;
--

b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della
Fondazione nonché della Normativa Applicabile;

c) promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione

ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

d) predisporre la bozza dei bilanci d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio su delibereazioni del Consiglio Direttivo;
--

f) attribuire ove necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

24.4. Ad ogni riunione del consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

	24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione o-	
	gni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo	
	fatto dell'agire del vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce	
	per i terzi prova dell'impedimento del Presidente	
	Art. 25) Segretario	
	25.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecu-	
	tive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fon-	
	dazione.	
	25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze de-	
	gli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo	
	di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio neo casi	
	previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richie-	
	da comunque la presenza.	
	25.3 Il segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio direttivo e e	
	del libro Verbali del Comitato Esecutivo.	
	Art. 26) Tesoriere	
	26.1. Il Tesoriere:	
	a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;	
	b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;	
	c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio	
	per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.	
	Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale	
	Art. 27) Composizione dell'Organo di Controllo	
	27.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consi-	
	glio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Colle-	

	gio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il	
	Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Con-	
	trollori.	
	27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Con-	
	trollore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono no-	
	minati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di sup-	
	pienza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla ca-	
	rica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal gior-	
	no in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della	
	cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effetti-	
	vi.	
	27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e com-	
	posto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto apparte-	
	nente a una qualsiasi delle seguenti categorie:- un soggetto iscritto al Regi-	
	stro dei Revisori Legali; oppure:- un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvo-	
	cati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Or-	
	dine dei Consulenti del Lavoro; oppure:- un soggetto avente la qualifica di	
	professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e com-	
	posto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e	
	almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi	
	delle seguenti categorie:- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; op-	
	pure:- soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Com-	
	mmercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro;	
	oppure:- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in	

materie economiche o giuridiche.

27.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 28) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 29) Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 30) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se istituito.

	30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta	
	questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri	
	del Collegio dei Controllori.	
	30.4. La convocazione è effettuata con avviso	
	spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei	
	Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'av-	
	viso è spedito almeno tre giorni prima.	
	30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano pre-	
	senti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito,	
	anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano pre-	
	senti tutti i membri del Collegio dei Controllori.	
	30.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua as-	
	senza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più	
	anziano d'età.	
	30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.	
	30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di a-	
	stensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunan-	
	za del Collegio dei Controllori.	
	30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.	
	30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità	

	di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 31) Compenso dell’Organo di Controllo	
	IL Consiglio Direttivo può determinare la corresponsione di un compenso all’Organo di controllo purché detto compenso sia proporzionato all’attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.	
	In ogni caso detto compenso non deve essere superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimo analoghi settori e condizioni.	
	Art. 32) Esercizio della funzione di revisione legale	
	La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una so-	

	cietà iscritti nel Registro dei Revisori Legali	
	Art. 33) Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore	
	sore	
	33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.	
	Titolo IV – Bilanci, libri e scritture	
	Art. 34) Esercizi	
	34.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1°(gradi) gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.	
	Art. 35) Bilancio d’esercizio	
	35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.	
	Art. 36) Bilancio sociale	
	36.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.	
	Art. 37) Scritture contabili	
	37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile	
	Art. 38) Libri della Fondazione	
	38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:	
	a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo se istituito;	

	c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.	
	38.2. Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il	
	Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Re-	
	gistro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun	
	membro dell’Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono e-	
	strarne copie.	
	38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è	
	tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Con-	
	sigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono e-	
	strarne copie.	
	38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo	
	è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun	
	Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono	
	estrarne copie.	
	38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo	
	è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. I Consiglieri non han-	
	no il diritto di esaminare detto Libro.	
	Titolo V – Estinzione e scioglimento	
	Art. 39) Devoluzione del patrimonio	
	39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo pa-	
	trimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo	
	45, comma 11), CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Di-	
	rettivo.	
	Titolo VI – Arbitrato	

[illegible]